

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2025

**Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.**

**Art. 101**

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1987)*

1. All'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** il comma 4 è sostituito dal seguente:

**<<4.** La caccia selettiva di cui al presente articolo può, infine, essere praticata da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, salvo che per il capriolo e il cervo nei cui confronti la caccia selettiva può svolgersi da due ore prima del sorgere del sole a due ore dopo il tramonto fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis.>>;

**b)** dopo il comma 4 è inserito il seguente:

**<<4 bis.** La caccia selettiva alla specie cinghiale può essere praticata da due ore prima del sorgere del sole a quattro ore dopo il tramonto.>>.